

COMUNICATO STAMPA

Transfer pricing in linea con le regole Ocse ed europee

Transfer pricing trasparente con *Masterfile* e *Documentazione Nazionale*: arriva la documentazione “salva-sanzione” in caso di verifica del Fisco. Il provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate richiama espressamente il Codice di Condotta sulla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell’Unione Europea, battezzando in tal modo i documenti che consentono di riscontrare che i prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali siano allineati al valore normale. Il dl 78/2010 ha, infatti, previsto che ai contribuenti che si doteranno di questa documentazione non sarà applicata alcuna sanzione. Il regime documentale è stato diversificato a seconda che venga adottato da una holding, da una subholding, da una società partecipata o da una stabile organizzazione. Agevolazioni specifiche sono anche previste per le piccole e medie imprese, le quali, al verificarsi di determinate condizioni, sono esentate dall’aggiornamento annuale di alcuni dati dell’analisi di comparabilità.

Con *Masterfile* nero su bianco il Dna del gruppo - Il documento *Masterfile* raccoglie le informazioni sul gruppo e si articola in più capitoli che ne ripercorrono, tra l’altro, la storia, l’evoluzione, la struttura organizzativa e operativa, le strategie, i flussi delle operazioni, la politica di transfer pricing e i rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi membri Ue riguardo “*Advance Price Arrangements*”.

Il fascicolo denominato *Documentazione Nazionale*, invece, illustra il profilo della società residente, nonché l’analisi economica che, coerentemente con le Linee Guida OCSE di recente aggiornamento, detterà i criteri per la scelta del metodo più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento. La documentazione idonea a mettere a riparo dalle sanzioni segue peraltro l’impostazione del Codice di condotta sulla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell’Unione Europea.

Istruzioni specifiche per le comunicazioni – Il provvedimento fornisce inoltre istruzioni specifiche per consentire al contribuente di comunicare il possesso della documentazione idonea. In particolare, gli è richiesto di segnalare i periodi d’imposta per cui l’impresa ha predisposto la documentazione proprio in sede di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda gli anni pregressi rispetto all’entrata in vigore del dl 78/2010, le informazioni devono essere comunicate via Entratel entro 90 giorni a partire da oggi.

Incremento della Tax Compliance - La previsione del nuovo regime di oneri documentali rappresenta un passaggio importante nell’ottica di un progressivo miglioramento delle relazioni tra fisco e contribuenti e viene incontro a quelle esigenze di certezza e chiarezza richieste dalle imprese che operano sul piano internazionale.

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 29 settembre 2010

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)